



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 9, comma 2 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
viste le proprie direttive emanate in data 21 luglio 2003;
considerata la necessità di riformulare le direttive stesse affinché la navigazione in prossimità della costa si svolga in una cornice di sicurezza e nel contemperamento dei diversi usi del mare, in particolare nella stagione estiva;

dispone

- 1) nello svolgimento del controllo sulla navigazione da diporto in prossimità di costa va considerata prioritaria la tutela dell'incolumità di bagnanti e subacquei, con vigilanza sul rispetto del limite delle acque destinate alla balneazione e delle regole per evitare gli abbordi in mare;
- 2) fatti salvi gli interventi repressivi in mare per infrazioni alle vigenti normative, i controlli sulle unità da diporto verranno normalmente effettuati all'ormeggio, con cortesia e rapidità, in modo da evitare disagi alle persone;
- 3) allo scopo di evitare duplicazione di interventi e di ottimizzare le risorse pubbliche disponibili, è opportuno che le diverse forze che esercitano in mare poteri di polizia operino con azione sinergica, di intesa con la locale autorità marittima, alla quale la legge assegna preminente competenza per la sicurezza della navigazione;
- 4) le autorità marittime provvedono a stabilire la distanza da costa, oltre il limite della balneazione, entro la quale la navigazione da diporto dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento. Tale distanza viene indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge. In prossimità di coste ove non vi siano significative attività di balneazione potrà essere consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto, purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi;
- 5) la navigazione da diporto che si svolge entro i 1000 metri dalla costa non deve essere mai invasiva, ma rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare attenzione per i limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico.